



COMUNE DI OULX

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

Reg. Gen N. 117

Del 28 ottobre 2022

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA

Determinazione n. 26/27.10.2022

OGGETTO: *COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 (CCNL Funzioni Locali 21.5.2018).*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 3.4.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022, il Bilancio pluriennale e la Relazione revisionale e programmatica per il periodo 2022/2024;

Viste le deliberazioni:

- G.C. n. 24 in data 31.3.2022 di approvazione del PEG 2022 – parte contabile;
- G.C. n. 25 in data 31.3.2022 di approvazione del Piano della Performance 2022;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente ancora regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Vista l'ipotesi 4.8.2022 del CCNL comparto Funzioni Locali 2019/2021, priva ancora della sottoscrizione definitiva per la quale ad oggi non si può ipotizzare alcuna tempistica certa, e riscontrato che all'art. 79 – comma 7 – prevede che la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applichi comunque dall'anno 2023;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Dato quindi atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 che testualmente dispone: "..... OMISSIS *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*";

Riscontrato che il D.M. 17.3.2020 chiarisce che *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*

Considerato quindi che il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 – comma 2 – D.Lgs. 75/2017 (in base al quale il salario accessorio complessivo non deve superare quello dell'anno 2016), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite (riferito al 2018) del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo la base di calcolo riferita al personale in servizio al 31.12.2018;

Considerato inoltre che l'art 11 bis – comma 2 – D.L. 135/2018, convertito nella legge 12/2019, consente una deroga al limite di cui al citato art. 23 D.Lgs. 75/2017 per i Comuni privi di dirigenza, relativamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilite dagli Enti ai sensi dell'art. 15 c. 2 e 3 – del citato CCNL;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il fondo del salario accessorio per l'anno 2022 avrà come base il trattamento accessorio dell'anno 2016 oltre l'aumento previsto dall'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 al fine di garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018;

Preso atto che, anche per il 2022, l'Amministrazione comunale ha autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67, comma 3, CCNL 21.05.2018 e pertanto vengono inserite, ai sensi di quanto disposto dalla lettera h) del citato articolo le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza);

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 – parte stabile e parte variabile -, nel rispetto delle norme sopracitate;

Tenuto conto che il fondo per le risorse decentrate anno 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa del personale, in conformità all'art. 1 – comma 557 – della legge 296/2006;

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	45.479,72
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	12.951,38

Considerato che:

- è stato rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021 e che, sulla base dei dati di consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2022;

- nell'anno 2021 è stato rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato complessivo del triennio 2011-2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- nel corso dell'esercizio 2021 si sono verificate n. 2 cessazioni per dimissioni volontarie per pensionamento, di cui 1 ha determinato l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera C) CCNL 2018 e della parte variabile per ratei di importi RIA ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera D) del citato contratto collettivo;
- al 15.7.2022 si è verificata n. 1 cessazione per dimissioni volontarie e che l'attuale capacità assunzionale (calcolata in riferimento all'art. 33 D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019) non consente alcuna nuova assunzione che determini aumento di spesa del personale ma permette unicamente la sostituzione: nel caso in questione, per obbligo di conservazione del posto ai sensi dell'art. 20 – comma 10 – CCNL 21.5.2018 a tutto il 15.1.2023, la copertura del posto vacante per dimissioni volontarie potrà essere definita unicamente all'interno del piano assunzionale dell'esercizio 2023;

Dato atto che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2022, gli artt. 67 comma 3 lettera E) e art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate nell'anno precedente nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (€ 3.303,96 per risparmi su straordinari e € 1.016,54 da anno precedente);

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto *"Controlli in materia di contrattazione integrativa"*;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 - a. retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - b. maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 - c. assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
 - d. fondo del lavoro straordinario;

Ricordato che il limite del salario accessorio dell'anno 2016 era pari a :

	ANNO 2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	80.564,43
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARIAZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	- 373,75
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	81.197,12
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL	-
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO	-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	5.388,21
TOTALE DA ASSOGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	166.776,01

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, costituito:

1. nel rispetto dei vincoli e dei limiti di cui all'art. 23 - comma 2 - D.lgs. 75/2017;
2. con indicazione della quota in aumento rapportata a 1,54 unità calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 33 - comma 2 - D.L. 34/2019 e dal D.M. 17.3.2020, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite (riferito al 2018) del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo la base di calcolo riferita al personale in servizio al 31.12.2018;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 come da allegato alla presente per formarne parte integrante, dando atto:
 - A. del rispetto di quanto previsto all'art. 23 - c. 2 - D.Lgs. n. 75/2017;
 - B. dell'indicazione della quota in aumento rapportata a 1,54 unità calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 33 - comma 2 - D.L. 34/2019 e dal D.M. 17.3.2020, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite (riferito al 2018) del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo la base di calcolo riferita al personale in servizio al 31.12.2018

C. dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 11 bis - comma 2 - D.L. 135/2018, convertito nella legge 12/2019, in merito agli importi delle indennità di posizione e di risultato;

3. di dare atto che il fondo del salario accessorio per l'anno 2022 avrà come base il trattamento accessorio dell'anno 2016 oltre l'aumento previsto dall'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 al fine di garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018;
4. di attestare che il totale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 relativi alla spesa del personale;
5. di dare atto che sugli appositi capitoli del bilancio 2022 sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	45.479,72
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	12.951,38

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
8. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
9. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
10. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Oulx alla sezione Amministrazione Trasparente > *Personale*> *Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui agli artt. 147 bis e 151 - comma 4 - del D.Lgs 267/00.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che la Responsabile del procedimento è Paola Grasso - Responsabile Area Amministrativa.

Oulx, 27 ottobre 2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRASSO Paola

firma acquisita digitalmente

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, quale parere favorevole per la regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria dell'atto.

Oulx, 27 ottobre 2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VANGONE Lucia

Firma acquisita digitalmente